

Nota esplicativa in merito al decreto 99 del 16 aprile 2020 concernente l'emergenza rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili da COVID-19 – DPCM 10 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".

Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative nel territorio della Regione Marche.

Il Presidente della Regione Marche alla luce delle FAQ pubblicate sul sito del Governo precisa che il DPCM del 10 aprile 2020 ha inserito tra i Codici ATECO consentiti, il Codice 81.3 "cura e manutenzione del paesaggio con esclusione delle attività di realizzazione".

Non è necessario mandare la comunicazione alla Prefettura (ai sensi dell'art.2, comma 12, del DPCM del 10 aprile 2020).

Nell'autodichiarazione che il cittadino deve portare con sé, per lo spostamento al fine di raggiungere l'orto, deve allegare l'atto che ne attesti il titolo (proprietà, concessione, affitto).

Deve percorrere il tragitto più breve dal luogo di domicilio o residenza, rispettare le distanze di sicurezza interpersonali ed evitare assembramenti.

E' consentito ad una sola persona per nucleo familiare di raggiungere l'orto e per una sola volta al giorno.

Non è consentito raggiungere l'orto se pertinente alla seconda casa.

Si allegano le FAQ come si evincono dal sito del Governo "iorestoacasa".

  
Il Presidente  
Luca Ceriscioli

1. **Il DPCM 10 aprile 2020 ha espressamente autorizzato le attività contraddistinte dai codici ATECO riportati nell'allegato 3 dello stesso provvedimento, tra cui figura anche il codice 81.30, relativo alla cura e manutenzione del paesaggio. Questo vuol dire che è consentita anche la manutenzione dei giardini privati?** Sì, tra le attività consentite rientrano la cura e manutenzione di parchi e giardini pubblici e privati e del paesaggio agrario e rurale. Per quanto concerne i giardini privati delle case diverse dall'abitazione principale e ubicate in un altro comune, è consentita l'attività di cura e manutenzione solo da parte del personale incaricato che svolge attività imprenditoriale riconducibile al codice Ateco 81.30, restando fermo che per i proprietari o locatari l'accesso alla seconda casa è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni. Resta fermo altresì che nei territori dei Comuni per i quali è stata dichiarata un'emergenza fitosanitaria continuano a potere e dovere essere eseguite su tutte le superfici, anche di limitate dimensioni, le buone pratiche agronomiche ed ambientali prescritte dalle competenti Autorità fitosanitarie.
2. **E' consentito, anche al di fuori del Comune di residenza, lo svolgimento di attività lavorative su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, adibite alle produzioni per autoconsumo, non adiacenti a prima od altra abitazione?** Sì, la coltivazione del terreno per uso agricolo e l'attività diretta alla produzione per autoconsumo rientrano nel codice ATECO "0.1." e sono quindi consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito. Per gli orti di seconde case si veda la faq precedente.

